

PROVINCIA DI MANTOVA

AREA 5 LAVORI PUBBLICI

Servizio Gestione e Manutenzione strade provinciali Regolazione della circolazione stradale

Prot. n. 60708/2025

Mantova, li 30.09.2025

Spett.le

NOTA BENE:

L'OPERATORE ECONOMICO INVITATO, INTERESSATO A PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA, **PENA L'ESCLUSIONE**, DOVRA' PRESENTARE OFFERTA NELLA MEDESIMA FORMA DI PARTECIPAZIONE E, IN CASO DI RTI, CON I MEDESIMI OPERATORI ECONOMICI INDICATI IN FASE DI INDAGINE DI MERCATO ESPERITA NELL'AMBITO DELL'AVVISO PROT. 54191 DEL 01.09.2025

PARIMENTI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN CONSORZIO STABILE, CONSORZIO FRA SOCIETÀ COOPERATIVE E CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE, DI CUI ALL'ART. 65 C. 2 LETT. B), C) E D) DEL CODICE, DOVRANNO ESSERE INDICATE A PENA DI ESCLUSIONE, LE MEDESIME IMPRESE CONSORZIATE INDICATE IN FASE DI INDAGINE DI MERCATO ESPERITA NELL'AMBITO DELL'AVVISO PROT. 54191 DEL 01.09.2025

LETTERA DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER

L'APPALTO DENOMINATO "MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI SP EX SS 413 IN APPROCCIO DA SUD AL PONTE SUL FIUME PO IN COMUNE DI SAN BENEDETTO PO ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE CON VIA MAESTRI DEL LAVORO" CUP D41B23000090002 – CIG B8104F19E2

IMPORTO: € 498.401,63 di cui € 481.330,00 a base di gara per lavori a corpo ed € 17.071, 63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

1. PREMESSE

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" applicabile a far data dal 1° luglio 2023, come modificato e integrato dal D.Lgs. n.209 del 31/12/2025 (c.d. Correttivo);

visto l'art. 50 c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. secondo cui:

- "... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:
- ... c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

considerato che, a norma dell'art. 1 dell'Allegato II.1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., così come richiamato dall'art. 50 c. 2 del citato D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., "Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1" e che, ai sensi "Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice sono

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del codice";

richiamato in particolare l'art.2 "Indagini di Mercato" dell'allegato II.1 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. "Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (articolo 50,commi 2 e 3, del Codice)";

visto l'Avviso di avvio di consultazione prot. 994/2025 del 12/08/2025 pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Mantova ai sensi dell'art. 50 comma 2-bis del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

visto l'Avviso prot. 54191/2025 dell'01/09/2025 pubblicato sulla piattaforma "SINTEL" di Regione Lombardia, sul sito internet della Provincia di Mantova e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 756 del 29/08/2025, con il quale è stata condotta un'Indagine di mercato, in conformità al citato art.2 "Indagini di Mercato" dell'allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con riferimento all'appalto ad oggetto "MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI SP EX SS 413 IN APPROCCIO DA SUD AL PONTE SUL BENEDETTO ATTRAVERSO **FIUME** PO IN COMUNE DISAN PO RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE VIA MAESTRI DEL LAVORO" CUP D41B23000090002;

dato atto che, scaduto il termine di 15 (quindici) giorni previsto per la pubblicazione del suddetto Avviso sulla piattaforma "SINTEL, nel rispetto dei criteri di selezione previsti nel citato Avviso sono stati individuati gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata mediante la redazione di specifica graduatoria;

in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 845 del 24.09.2025, esecutiva in data 25.09.2025, con la quale è stata indetta procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto in oggetto denominato "MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI SP EX SS 413 IN APPROCCIO DA SUD AL PONTE SUL FIUME PO IN COMUNE DI SAN BENEDETTO PO ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE CON VIA MAESTRI DEL LAVORO", in conformità all' art.50, c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);

codesta impresa

è invitata

a formulare la propria offerta, secondo i criteri, modalità e vincoli di seguito indicati, entro e non oltre il

termine ultimo delle ore 16:00 del giorno 13 OTTOBRE 2025.

Con la presente Lettera di Invito si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la redazione e presentazione delle offerte. In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

L'affidamento avverrà mediante **procedura negoziata,** ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e con applicazione del **criterio del prezzo più basso,** determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 c. 1 del citato D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., se ed in quanto il numero delle offerte ammesse sia almeno pari o superiore a cinque.

Si dà atto che l'affidamento in oggetto <u>non riveste interesse transfrontaliero</u>, secondo quanto previsto dall'art.48, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sia per il suo modesto valore, assai distante dalla

soglia comunitaria, sia in relazione alle sue caratteristiche, la sede e le modalità di svolgimento dei lavori, tali da non attrarre l'interesse di operatori esteri.

Ai sensi dell'art. 25, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la presente procedura di scelta del contraente è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) della Regione Lombardia ARIA s.p.a. – SINTEL, ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i., accessibile all'indirizzo https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/.

Per ogni richiesta di assistenza di natura tecnica per l'accreditamento al portale SINTEL, l'operatore economico dovrà contattare esclusivamente ARIA spa al numero verde 800.116.738 tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.30 escluso sabato, domenica e festivi e, inoltre, all'indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it.

Il **Responsabile Unico del Progetto**, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è la Geom. Debora Fengoni del "Servizio Progettazione stradale, ponti e strutture complesse" della Provincia di Mantova (Tel. 0376/204290 - e-mail: debora.fengoni@provincia.mantova.it).

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla Lettera di Invito e a quanto previsto nelle "guide e manuali utente" scaricabili accedendo dal link https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento nelle "guide e manuali utente" scaricabili accedendo dal link https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario sino alla data e ora di scadenza del termine di

presentazione delle offerte.

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella presente Lettera di Invito e nella documentazione inserita nella sezione "Guide e manuali" della Piattaforma Sintel, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento Eidas.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA - CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Lettera di Invito;
- * Allegato 1) DGUE "Documento di gara unico europeo"

- Allegato 2/a) Dichiarazione Operatore Economico Singolo
- Allegato 2/b) Dichiarazione RTI, Consorzi ordinari, Geie
- Allegato 2/c) Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete
- Allegato 2/d) Dichiarazioni Consorzi di cooperative, Consorzi tra Imprese artigiane, Consorzi Stabili
- Allegato 3) Dichiarazione Impresa Ausiliaria
- Allegato 4) Dichiarazioni Integrative
- Allegato 5) Dichiarazione "titolare effettivo"
- Allegato 6) Dichiarazione Requisiti art. 28 Allegato II.12 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. OG10 OS10 OS12-A OS24
- Allegato 7) Dichiarazione rispetto Criteri Ambientali Minimi (CAM STRADE) e relativo estratto delle norme di riferimento contenute nel DM 05 agosto 2024;
- Allegato 8) Dichiarazioni in merito alle pari opportunità di genere e generazionali e Legge 68_1999;
- Allegato 9) "Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova" approvato con Decreto Presidenziale n.72 del 27/06/2017 ai sensi di quanto previsto dall'art.1, c.17 della L. n.190/2012
- Allegato 10) "Codice di comportamento della Provincia di Mantova" adottato dalla stazione appaltante con Decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018
- Allegato 11) "Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679

La documentazione di gara è disponibile sul sistema "Sintel" di Regione Lombardia.

Sul sito internet della Provincia di Mantova, https://www.provincia.mantova.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti" - Procedure negoziate", unitamente alla lettera di Invito, sono pubblicati tutti gli elaborati progettuali in formato .zip, al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di conoscere e valutare le caratteristiche dei lavori da realizzare.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" di Sintel, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) inserito dagli operatori economici concorrenti all'atto della registrazione a Sintel.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, in formato elettronico, almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma Sintel nell'ambito della documentazione di gara.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa. È comunque possibile contattare telefonicamente il Servizio Unico Appalti e Contratti - Centrale di Committenza (tel. 0376/204372 – 0376/204763) al fine di avere assistenza nella compilazione della documentazione da presentare in sede di partecipazione alla gara.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" di Sintel, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito dagli operatori economici concorrenti all'atto della registrazione a Sintel.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO - IMPORTO DELL'APPALTO - CATEGORIA DEI LAVORI

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la riqualificazione dell'intersezione a raso esistente posta sulla S.P. ex. S.S.413, all'incrocio con via Maestri del Lavoro, attraverso la messa in sicurezza della stessa con l'adozione di una soluzione viabilistica a rotatoria. Tale variante è costituita da una rotatoria avente raggio pari a m 25 che sostituisce l'attuale intersezione.

La rotatoria è caratterizzata da una piattaforma stradale costituita dai seguenti elementi:

- isola centrale avente diametro 32,50 m;
- contro cordolo in c.a. di larghezza 1.00 m
- cordolo in c.a. di larghezza 0.50 m
- banchina interna di larghezza 1.25 m
- corsia giratoria di larghezza 6.00 m
- banchina esterna di larghezza 1.25 m
- corsie di entrata nella rotatoria di larghezza 3.50 m
- Corsie di uscita dalla rotatoria di larghezza 4.00 m

La sovrastruttura stradale è caratterizzata dai seguenti strati:

- strato di usura in conglomerato bituminoso di spessore pari a 4 cm;
- strato di collegamento (binder) di spessore pari a 5 cm;
- strato di base in conglomerato bituminoso pari a 10 cm
- misto cementato pari a 25 cm
- sottofondo in materiale riciclato di spessore minimo 30 cm.

In accordo con il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, è stato definito il prolungamento del tombamento del canale sul lato est della Strada Provinciale e la modifica del tracciato, in fregio alla rotatoria, del canale sul lato ovest della Strada Provinciale.

L'opera è comprensiva dell'impianto di illuminazione, spostamento sottoservizi, barriere di contenimento e segnaletica verticale ed orizzontale.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

- Codice CPV: 45233140 2 "Lavori stradali"
- Codice ATECO (secondo le classifiche ISTAT): 42.11
- **CUP** (Codice Unico di Progetto) attribuito al presente intervento: **D41B23000090002**
- CIG (Codice Identificativo Gara) attribuito al presente intervento B8104F19E2
- CUI L80001070202202500011
- NUTS: ITC4B

Il progetto esecutivo è inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2025-2027, annualità 2025 della Provincia di Mantova, è stato oggetto di verifica preventiva ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n.36/2023 e successivamente validato dal RUP in data 29.07.2025. Il medesimo progetto esecutivo è stato infine approvato con Determinazione Dirigenziale n. 682 del 31/07/2025, esecutiva in data 04/08/2025, integrato con determinazione n.756 del 29/08/2025.

3.2 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto è di Euro 498.401,63# (Euro quattrocentonovantottomilaquattrocentouno/63), di cui Euro 481.330,00# (Euro quattrocentoottantunomilatrecentotrenta/00) a base d'asta per lavori a corpo ed Euro 17.071,63# (Euro diciassettemilasettantuno/63) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Costo della manodopera: Ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'incidenza del costo della manodopera, sull'importo posto a base d'asta del presente affidamento, risulta stimata nella misura di € 78.544,15 (pari al 16.318%) come da Elaborato "DE-DOC_004 Incidenza della manodopera_rev. 2" del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto.

L'operatore economico è chiamato ad esporre, nell'ambito dell'offerta economica, il proprio il costo della manodopera.

Tale costo della manodopera, indicato dall'operatore economico, resta fisso ed invariabile all'interno dell'importo derivatane dall'applicazione del ribasso offerto sull'importo posto a base di gara.

Atteso che l'art. 41, comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. prevede che "Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale", qualora tale costo indicato dall'operatore economico fosse inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante, l'operatore economico sarò tenuto a fornire alla stazione appaltante motivata giustificazione. In ogni caso l'eventuale minor costo indicato dall'operatore economico dovrà sempre rispettare i minimi salariali e potrà derivare solo da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

La stazione appaltante si riserva, comunque, di effettuare verifiche in relazione al differente costo della manodopera indicato dall'operatore economico.

Contratto collettivo applicabile:

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, commi 1 e 2 e dell'art. 57, comma 1 lettera b) del Codice come modificato e integrato dal C.d. "Correttivo", nonché dell'allegato I.01 del Codice, tenuto conto dell'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire, si precisa che il contratto collettivo nazionale e territoriali di lavoro nell'Edilizia in vigore per il settore e per la zona nella quale si devono eseguire le prestazioni applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto è identificato con il seguente codice assegnato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL):

- Categoria Prevalente: F012 CCNL Edili Industria – cooperative. (Ai sensi dell'art.3 comma 2 dell'allegato I.01 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. "Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma l, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018").

Gli operatori economici concorrenti possono indicare nella propria offerta (compilando l'apposita sezione dell'Allegato 4 "Dichiarazioni integrative") il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quelli dell'Edilizia, indicati nella presente lettera di invito, applicabili in base alla tipologia propria dell'operatore economico; in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 4 del Codice e in conformità all'allegato I.01, prima di procedere all'aggiudicazione il RUP acquisirà:

- a. la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario dichiara di applicare per le prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata, il contratto collettivo dell'Edilizia indicato nella presente lettera di invito;
- b. la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata, ad applicare, tenuto conto della tipologia propria dello stesso operatore economico, il contratto collettivo dell'Edilizia indicato nella presente lettera di invito

o in alternativa

c. la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario dichiara l'equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 11 c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'art.110, in conformità all'articolo 4 dell'allegato I.01.

Il RUP procederà, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele economiche e normative, con riferimento alle quali verrà comunque ritenuta sussistente l'equivalenza quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulti almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nella presente Lettera di Invito e quando gli scostamenti relativi alle tutele normative siano marginali.

La dimostrazione della equivalenza del diverso contratto collettivo applicato è condizione per addivenire alla aggiudicazione dell'appalto e alla conseguente stipulazione del contratto.

3.3 CATEGORIE DEI LAVORI

Lavorazione	Categoria e Classifica	Importo Lavori	Importo Oneri della Sicurezza	Importo Lavori (compresa sicurezza)	Percentuale su importo totale lavori
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	OG 3 classifica II	362.635,70 €	12.861,83 €	375.497,53 €	75,34%
IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUNIMAZIONE	OG 10 classifica I	46.873,20 €	1.662,48 €	48.535,68€	9,74%
SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA	OS 10 classifica I	21.888,93 €	776,35 €	22.665,28 €	4,55%
BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA	OS 12-A classifica I	31.780,12€	1.127,17 €	32.907,29€	6,60%
VERDE E ARREDO URBANO	OS24 classifica I	18.152,05 €	643,81 €	18.795,86 €	3,77%
		481.330,00 €	17.071,63 €	498.401,63 €	100,00%

L'intervento comporta una spesa complessiva di € 1.000.000,00 interamente finanziata da Regione Lombardia ai sensi della DGR n. XI/6047 del 01/03/2022 e successiva di aggiornamento DGR n. XII/1965 del 04/03/2024.

NOTA BENE:

• Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 – All. II.12 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito mimino di cui all'articolo 30 c.2 del citato

All. II.12 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

- Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, si precisa che l'operatore economico deve essere in possesso:
 - della qualificazione SOA nella categoria prevalente OG3 classifica II;
 - della qualificazione SOA per le lavorazioni riferibili alle <u>categorie scorporabili OG10 OS10 OS12-A e OS24 classifica I^</u> o, in alternativa, dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all' art. 28 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di importo inferiore a 150.000 Euro. Nel dettaglio:
 - "importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
 - costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
 - adeguata attrezzatura tecnica".

NB: Qualora il concorrente non sia in possesso di specifica e adeguata qualificazione SOA (e/o requisiti) per eseguire in proprio i lavori delle categorie scorporabili OG10 - OS10 - OS12-A e OS24, diversa dalla prevalente e a qualificazione obbligatoria, deve necessariamente, pena l'esclusione dalla gara, indicarne il subappalto (c.d. subappalto necessario); in alternativa, può partecipare in RTI con impresa qualificata nella suddetta categoria.

Ai sensi dell'art. 119 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

3.3.1 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 14 comma 4 e s.m.i., il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € € 765.426,12, al netto di Iva. Tale valore rileva ai fini della determinazione dell'importo del contributo di gara da versarsi a favore di ANAC.

Tabella 1

Importo complessivo appalto	€ 498.401,63
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 99.680,33
Valore globale stimato (al netto dell'IVA)	€ 598.081,96

3.4 CLAUSOLE SOCIALI E CAM

Ai sensi dell'art. 57 c. 1 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate, tra l'altro, a:

- a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità all'articolo 11 del citato D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

> DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per tutti gli operatori economici concorrenti

Costituisce requisito necessario dell'offerta, a pena di esclusione, l'assolvimento, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;
- una quota pari al 15 per cento di occupazione femminile;

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Le medesime disposizioni si applicano, altresì:

- alle eventuali imprese subappaltatrici, in caso di ricorso al subappalto;
- alle eventuali consorziate indicate per l'esecuzione del contratto, in caso di partecipazione di Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi stabili;
- alle eventuali imprese ausiliarie in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento;
- alle mandanti in caso di RTI, Consorzi ordinari e Reti di impresa.

- Nel caso in cui l'operatore economico, occupi un numero superiore a 50 dipendenti

Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (con un numero di dipendenti superiore alle 50 unità) producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 D.L.gs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanti sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

> DISPOSIZIONI APPLICABILI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE

- Nel caso in cui l'appaltatore, occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50
 - O L'operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, <u>non tenuto</u> alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è tenuto, entro sei mesi

dalla conclusione del contratto (si precisa che l'inquadramento normativo relativo alla "conclusione contrattuale" fa riferimento alla "stipula del contratto" ai sensi dell'art. 1326 del codice civile), a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

O L'operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (si precisa che l'inquadramento normativo relativo alla "conclusione contrattuale" fa riferimento alla "stipula del contratto" ai sensi dell'art. 1326 del codice civile), a consegnare alla Stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione del legale rappresentante che attesti l'assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La stazione appaltante verifica, con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'attendibilità degli impegni assunti da parte dell'aggiudicatario.

Pertanto l'aggiudicatario, qualora si verifichino eventi modificativi rispetto agli impegni sopra elencati sarà tenuto ad informare tempestivamente la stazione appaltante.

Inoltre, in corrispondenza dello Stato finale dei lavori, l'aggiudicatario dovrà rendere apposita dichiarazione in cui:

- darà atto, ove tenuto, di aver assolto agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- comunicherà le eventuali nuove assunzioni effettuate, dando atto, se ne ricorrono le condizioni, del rispetto delle quote assunzionali relative all'occupazione giovanile e all'occupazione femminile come sopra indicate.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'aggiudicatario ai suddetti obblighi, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale.

Criteri Minimi Ambientali

L'appaltatore, sia direttamente che per conto dei propri fornitori, deve garantire il rispetto del Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al DM 05.08.2024, come dettagliatamente indicato nell'elaborato "RS_DOC_010 - Relazione CAM - REV3"

4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO – TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITÀ PER RITARDI.

4.1 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'intervento in oggetto interessa la S.P. ex. S.S.413 in approccio da sud al ponte sul fiume Po e l'intersezione con Via Maestri del Lavori nel territorio del Comune di San Benedetto Po (MN).

4.2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

- Come specificato all'art. 42 del C.S.A., l'Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza degli operatori impegnati nei lavori dei cantieri stradali in appalto, dovrà operare con "cantieri fissi" e/o con "cantieri mobili", così come definiti dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal D.M. 10.07.2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da attuare per il segnalamento temporaneo, adottando gli schemi allegati al D.M. ed osservando ed applicando le prescrizioni previste nel Capo IV, nonché quelle riportate nel C.S.A. e le direttive impartite dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
- Come specificato all'art. 42 del C.S.A., l'Appaltatore, nei cantieri su strade aperte al traffico veicolare in cui è prevista la fresatura di qualsiasi spessore del conglomerato bituminoso (manto d'usura, manto d'usura + strato di collegamento, ecc...), dovrà procedere nell'arco di una giornata lavorativa alla sola fresatura di un tratto stradale di lunghezza e superficie tale che possa essere, prima della fine della giornata lavorativa stessa, ripristinato completamente con la bitumatura (manto d'usura, monostrato, ecc....) dell'intero spessore fresato, in modo tale che, nelle ore serali e notturne, non risulti nessun dislivello tra i tratti non oggetto di interventi e il tratto o i tratti oggetto di fresatura e nuova bitumatura.

Solo per motivate esigenze e in casi eccezionali e dietro specifica autorizzazione congiunta del Responsabile dei Lavori e del Direttore dei Lavori, sarà possibile aprire alla circolazione dei veicoli nelle ore serali e notturne, i tratti stradali fresati senza la posa della nuova bitumatura, a condizione che tali tratti fresati, sia longitudinalmente che trasversalmente all'asse della strada, siano raccordati ai tratti non fresati in modo dolce, non repentino e che non presentino nessun gradino o salto improvviso di quota tale da risultare pericolosi per la circolazione dei veicoli stessi.

- Come specificato all'art. 42, comma 10 del C.S.A., l'appaltatore, durante tutta la durata dei lavori, dovrà posizionare tutta la segnaletica verticale prevista dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e dal Regolamento di Attuazione (D.P.R. n.495/1992).
- Su specifica richiesta della D.L. potrà essere preventivamente ordinata l'organizzazione delle lavorazioni anche in orario notturno e/o nei giorni festivi, nel rispetto delle norme previste dal CCNL applicato ai lavoratori, alle medesime condizioni e prezzi previsti in appalto.

4.3 MODALITA' DI DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il contratto di appalto verrà stipulato interamente "a corpo".

Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara e fornito ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento e non ha valore negoziale.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità previste dagli artt. 27 e 28 del Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.).

Nello specifico sono dovute rate di acconto ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 del C.S.A., al netto del ribasso d'asta sui lavori, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2 dell'art.27 del C.S.A., dell'importo delle rate di acconto precedenti e del recupero proporzionale dell'anticipazione, di cui all'art. 26 del C.S.A., raggiungano un importo non inferiore ad € 150.000,00 (*Euro centocinquantamila/00*).

Ai sensi dell'art. 11, c.6, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

ANTICIPAZIONE: Ai sensi dell'art. 125 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo sul valore del contratto d'appalto, pari al 20 per cento, da erogare entro 15 (*quindici*) giorni dall'effettivo inizio della prestazione accertato dal RUP.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, nel rispetto delle condizioni indicate dall'art. 26, c.2 del C.S.A.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

4.4 TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALITA' PER RITARDI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in max 224 (*duecentoventiquattro*) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

In detto tempo è compreso quello necessario all'impianto e allo smontaggio dei cantieri.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione, sarà applicata una penale pari all'1,50 (uno virgola cinquanta) per mille dell'importo netto contrattuale.

I lavori potranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe di cui agli artt. 15, 16, 17 del C.S.A.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà, degli andamenti stagionali e delle relative condizioni climatiche; pertanto, per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

In considerazione dell'entità dei lavori oggetto dell'appalto e della necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale sulle strade provinciali oggetto del presente appalto, è facoltà dell'Amministrazione Committente procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 17 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e fermo restando quanto previsto dall'art.50, comma 6 del medesimo codice.

Ai sensi dell'art. 18 comma 9 del CSA qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto, in misura progressiva, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo secondo gli scaglioni temporali, calcolati sull'importo contrattuale, di seguito indicati:

- fino al giorno 20 di anticipo sulla fine dei lavori prevista: 0.5 per mille;
- dal giorno 20 al giorno 30 rispetto al termine previsto: 1 per mille;

Non è previsto ulteriore premio di accelerazione oltre il giorno 30 di anticipo rispetto alla data di ultimazione dei lavori. L'importo contrattuale preso a riferimento per la determinazione del premio di accelerazione rimane invariato anche in caso di varianti in corso d'opera, sia in aumento che in

diminuzione.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti nel presente documento, i soggetti indicati nell'art. 65 comma 2 del Codice dei Contratti.

Gli operatori economici di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. possono partecipare alla presente gara, in forma singola o associata.

Ai sensi dell'art. 68, comma 19 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

I consorzi di cui all'articolo 65 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate <u>è escluso</u> nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine di **giorni 10**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato

allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 94, comma 5, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è escluso l'operatore economico che sia stato sottoposto a <u>liquidazione giudiziale</u> o si trovi in stato di <u>liquidazione coatta</u> o di <u>concordato preventivo</u> o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del D.Lgs. n. 14/2019 (*Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*), dall'articolo 186-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 e dall'articolo 124 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del R.D. n. 267/1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4 del D.Lgs. n.14/2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, successivamente al deposito della domanda di cui all'art. 40 del citato Decreto (domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale), la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 372, c. 4 del D.Lgs. n. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Pertanto, in tali ipotesi, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre:

- copia conforme dell'autorizzazione del tribunale o, dopo il decreto di apertura, copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato
- copia conforme della relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (solo nel caso ricorra l'ipotesi di cui al citato art. 372, c. 4 del D.Lgs. n. 14/2019)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. n. 14/2019 (*Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*) l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ECLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle *cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94* del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle *cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95* del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di <u>consorzi</u> di cui *all'art. 65, comma 2, lettere b)* e *c)* del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di <u>consorzi stabili</u> di cui *all'art. 65, comma 2, lett. d)* del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

L'esclusione di cui ai **commi 1 e 2 dell'art. 94** del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a. dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c. di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e. dei membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f. dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g. del direttore tecnico o del socio unico;
- h. dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

NB) Con riferimento alla suddetta elencazione continua ad applicarsi il Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 cui si rinvia integralmente. Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, commi 1 e 2 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori ad negotia);

- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001)

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, c. 7 del Codice penale oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. deve essere resa da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art.94 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 94, comma 3.

Sono altresì esclusi gli operatori economici che si trovano in una delle situazioni elencate dall'art. 94, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 94, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Sia con riferimento alle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sia con riferimento alle cause di esclusione non automatica previste dall'art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui **all'art. 96 del D.Lgs. n. 36/**2023 **e s.m.i.** in tema di disciplina dell'esclusione.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore

economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. al fine di decidere sull'esclusione.

Grave illecito professionale

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (illecito professionale grave, tale da rendere dubbia l'integrità e affidabilità dell'operatore economico) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a. elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
- b. idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
- c. adeguati mezzi di prova di cui al comma 6 del citato art. 98

L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

- 1. sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- 2. condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- 3. condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- 4. condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- 5. condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'<u>articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55,</u> laddove la violazione non sia stata rimossa;
- 6. omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente all'invio della Lettera di Invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
- 7. contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 del Codice di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
- 8. contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma

3 dell'articolo 94 del Codice, di taluno dei seguenti reati consumati:

- 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
- 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli <u>articoli 2621 e seguenti del codice civile</u> o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli <u>articoli da 513 a 517 del codice penale</u>;
- 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
- 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 98, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.:

- la valutazione di gravità deve tener conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 del citato art. 98 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.
- Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 del citato art. 98 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui allo stesso comma 3.

Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti, consorzi ordinari, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 del citato art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e ha adempiuto ai seguenti oneri:

- a. in sede di presentazione dell'offerta:
 - ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;
 - ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;
- b. ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

Fermo restando l'articolo 96 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. si applicano anche ai consorzi ordinari.

Si applicano altresì ai <u>consorzi fra imprese artigiane</u>, nonché ai <u>consorzi stab</u>ili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento alla Provincia di Mantova.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

Ai sensi dell'art. 1 c. 17 della L. n. 190/2012, costituisce, altresì causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nel **Patto di Integrità**, di cui al Decreto Presidenziale n. 72 del 27.06.2007, allegato alla documentazione di gara *(Allegato n. 9)*.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 96, comma 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

NOTA BENE:

L'OPERATORE ECONOMICO INVITATO, INTERESSATO A PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA, **PENA L'ESCLUSIONE**, DOVRA' PRESENTARE OFFERTA NELLA MEDESIMA FORMA DI PARTECIPAZIONE E, IN CASO DI RTI, CON I MEDESIMI OPERATORI ECONOMICI INDICATI IN FASE DI INDAGINE DI MERCATO ESPERITA NELL'AMBITO DELL'AVVISO PROT. 54191 DEL 01.09.2025.

PARIMENTI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN CONSORZIO STABILE, CONSORZIO FRA SOCIETÀ COOPERATIVE E CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE, DI CUI ALL'ART. 65 C. 2 LETT. B), C) E D) DEL CODICE, DOVRANNO ESSERE INDICATE **A PENA DI ESCLUSIONE**, LE MEDESIME IMPRESE CONSORZIATE INDICATE IN FASE DI INDAGINE DI MERCATO ESPERITA NELL'AMBITO DELL'AVVISO PROT. 54191 DEL 01.09.2025.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi e verranno verificati mediante il FVOE (fascicolo virtuale dell'operatore economico) come meglio precisato al successivo paragrafo 7.5).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art.70, comma 4, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente Lettera di Invito.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

7.1 REQUISITI DI IDONEITA'

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.
- b) Nel caso di società cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell' Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

- c) Possesso di attestazione di Qualificazione SOA: ai sensi di quanto previsto dall'art. 100, c.4 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie e classifiche adeguate alle categorie e all'importo dei lavori da assumere. In particolare, ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico deve essere in possesso:
 - della qualificazione SOA nella categoria prevalente OG3 classifica II^
 - → della qualificazione SOA per le lavorazioni riferibili alle <u>categorie scorporabili OG10 OS10 OS12-A OS24 classifica I^</u> o in alternativa dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all' art. 28 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di importo inferiore a 150.000 Euro.

Qualora il concorrente non sia in possesso di specifica e adeguata qualificazione SOA (e/o requisiti) per eseguire in proprio i lavori delle categorie scorporabili OG10 - OS10 - OS12-A - OS24, diverse dalla prevalente e a qualificazione obbligatoria, deve necessariamente, pena l'esclusione dalla gara, **indicarne** il subappalto (c.d. subappalto necessario); in alternativa, può partecipare in RTI con impresa qualificata nella suddetta categoria.

NB:

- ➤ Ai sensi dell'art. 16 c.5 dell'Allegato II.12 del D.L.gs. n. 36/2023 e s.m.i., l'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 17, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 c. 1 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'operatore economico deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'operatore economico si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

7.3 INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui *all'art. 65, comma 2, lett. e)* (raggruppamenti temporanei), *lett. f)* (consorzi ordinari) e *lett. g)* (aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Ai consorzi ordinari e alle aggregazioni di retisti si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisito relativo all'<u>iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura</u> oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al paragrafo 7.1 - lett. a):

deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- Requisito relativo all'<u>iscrizione nell'Albo delle società cooperative</u> di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al paragrafo 7.1 lett. b):

deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e contratto di rete.

Requisito relativo <u>al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA</u> di cui al precedente paragrafo 7.2) - lett. c):

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del citato articolo.

Nello specifico pertanto ciascun componente del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario dovrà essere in possesso delle attestazioni di qualificazione indicate, per la categoria e classifica corrispondenti alla quota di lavori che intenderà assumere.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Per la partecipazione di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si veda quanto riportato al paragrafo 5 della presente lettera di Invito.

NB:

Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 65, c.2, lett. e), f) nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, c.2, lett. g), devono indicare in sede di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

Imprese Cooptate di cui all'art. 30 c.4 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.30 c. 4 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dalla presente Lettera di Invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa nonché dell'offerta economica richieste dalla presente Lettera di Invito, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto, esse devono:

- compilare il **DGUE** (Allegato n. 1), per le parti di competenza;
- essere indicate e sottoscrivere:
 - il Modulo *Allegato 2/a* in caso di partecipazione con un operatore economico singolo;
 - il Modulo *Allegato 2/b* in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo, Consorzio ordinario e GEIE;
 - il Modulo *Allegato 2/c* in caso di partecipazione in aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
 - il Modulo *Allegato 2/d* in caso di partecipazione con Consorzio di cooperative, Consorzio di imprese artigiane, Consorzio Stabile;
 - compilare e sottoscrivere digitalmente il Modulo Allegato 4 "Dichiarazioni Integrative,
 - Allegato 5) "Dichiarazione Titolare effettivo", Allegato 7) "Dichiarazione Rispetto CAM", Allegato 8) Dichiarazioni in merito alle pari opportunità di genere e generazionali e Legge 68_1999,
 - sottoscrivere digitalmente l'offerta economica.

7.4 INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) (consorzi di cooperative di produzione e lavoro) lett. c) (consorzi tra imprese artigiane) e lett. d) (consorzi stabili) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al paragrafo 7.1 lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
- ➤ Il requisito relativo all'<u>iscrizione nell'Albo delle società cooperative</u> di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al paragrafo 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa, e da ogni società cooperativa consorziata indicata come esecutrice.
- ➤ Il requisito del possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 7.2 lett. c) deve essere posseduto:
 - i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) (consorzi di cooperative di produzione e lavoro) e c) (consorzi tra imprese artigiane) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) (consorzi stabili) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,:
 - qualora il consorzio partecipi esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
 - qualora il consorzio partecipi tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

NB: AL FINE DI CONSENTIRE LE VERIFICHE DEI REQUISITI SUL FVOE, IN CASO DI RTI, CONSORZI ORDINARI, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI STABILI, GLI OPERATORI ECONOMICI PER INSERIRE CORRETTAMENTE LA FORMA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA, DEVONO ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI CONTENUTE AL PARAGRAFO 7.1 "CREA FORMA AGGREGATA DI PARTECIPAZIONE" DEL MANUALE DI SUPPORTO ALL'UTILIZZO DI SINTEL PER OPERATORI ECONOMICI – PARTECIPAZIONE ALLE GARE.

7.5 MODALITÀ' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale avviene, ai sensi degli artt.23 e 24 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, attraverso l'utilizzo della **Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici** (**BDNCP**) gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite tramite i relativi sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale.

Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa.

Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui gli artt. 94 e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 l'accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,, e la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici.

Al fine di consentire alla stazione appaltante di accedere al fascicolo dell'operatore economico per le necessarie verifiche, l'operatore economico, primo in graduatoria, nonché ogni operatore economico rispetto al quale la stazione appaltante disponga di effettuare verifiche, dovrà tempestivamente autorizzare la stazione appaltante ed accedere al proprio fascicolo a seguito dell'inoltro della relativa richiesta effettuato sdalla stessa stazione appaltante sul portale di ANAC.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.

La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dalla presente Lettera di Invito ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

Ai sensi dell'art. 99 c. 3-bis del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'art. 24 del citato D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e l'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di capacità tecnica professionale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse riferite ai requisiti di partecipazione oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione:

- il contratto di avvalimento, che deve essere firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.
- copia dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi.
- dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'impresa ausiliaria, attraverso la compilazione del Modulo (Allegato n. 3) "Dichiarazione Impresa Ausiliaria", con cui la stessa:
 - a) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
 - b) dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023

e s.m.i..

- D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 1), da presentarsi distintamente anche per l'impresa ausiliaria, sottoscritto digitalmente dalla stessa, compilato con riferimento alle seguenti parti del documento:
 - a. Parte II "Informazioni sull'operatore economico":
 - Sezione A "Informazioni sull'operatore economico"
 - Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico";
 - b. Parte III "Motivi di Esclusione" Tutte le sezioni;
 - c. Parte IV "Criteri di selezione"
 - Sezione A "Idoneità":

Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese;

- d. Parte VI "Dichiarazioni finali"
- "Sezione riservata alla dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i." presente in calce al Modulo Allegato n. 4) "Dichiarazioni Integrative";

L'Allegato 1), l'Allegato 3) e la "<u>Sezione riservata</u> alla dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023" presente in calce al Modulo Allegato n. 4) "Dichiarazioni Integrative" devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell'impresa ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il seggio di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3), al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

La stazione appaltante trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 222, c.13 del citato decreto.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 104 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. (art.104, comma 7);
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione (art.104, comma 8);
- il committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'art. 29 del Codice e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori (art.104, comma 9);
- la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art.104, comma 9).

9. SUBAPPALTO

- È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art.65, c.2, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 36/2023) e s.m.i. o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art.65, c.2, lett. e), f), g) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.
- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 119, c.2 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.:
 - il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per vento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare.
- Ai sensi dell'art. 119 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.: "I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
- In considerazione della tipologia e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire e della loro stretta interconnessione, la quota ottimale delle lavorazioni che devono essere eseguite dall'aggiudicatario viene individuata nella misura prevalente delle lavorazioni relative alla categoria prevalente OG3.

Nello specifico, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 119 del codice, per ragioni legate alla specifica tipologia dei lavori in appalto, ai tempi di esecuzione e alle modalità di svolgimento degli stessi, deve essere svolta direttamente dall'appaltatore la prevalente esecuzione delle prestazioni relative alla categoria prevalente dell'appalto in quanto il medesimo appaltatore risulta:

- in possesso della necessaria qualificazione, organizzazione e competenza per eseguire i lavori nonché in grado di svolgere il controllo e il coordinamento delle attività in modo tale da consentire una conduzione unitaria e capillare dei lavori sui tratti stradali interessati, nel rispetto di elevati livelli di sicurezza e a garanzia di una buona esecuzione degli interventi;
- in grado di garantirne il rispetto del principio di risultato connesso alle tempistiche e alle specifiche modalità di esecuzione dei lavori programmando l'esecuzione degli interventi in sicurezza e nel rispetto delle condizioni contrattuali.

Al tempo stesso l'eventuale ricorso al subappalto per le componenti subappaltabili, da un lato, può garantire uno svolgimento dei lavori più funzionale dal punto di vista organizzativo e logistico, dall'altro, rappresenta una maggior garanzia circa il rispetto delle tempistiche e la pronta risoluzione di eventuali criticità nell'esecuzione delle lavorazioni; in particolare tutte le lavorazioni rientrati nelle categorie scorporabili OG10 - OS10 – OS12-A – OS24 sono interamente subappaltabili ad operatori economici in possesso di adeguata qualificazione.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, c. 4 del D.Lgs. n.36/2023, l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
 - non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. n.36/2023;
 - all'atto dell'offerta l'operatore economico concorrente, compilando l'apposita Sezione del DGUE, indichi i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

- L'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.
- L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del citato Decreto. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti nei confronti dell'impresa subappaltatrice attraverso il FVOE.

- I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. l, c. l, lett. o) dell'allegato I.1.
- Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto.

- L'affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell'appalto, di cui alla presente Lettera di Invito, potrà avvenire, ai sensi dell'art.119 c.16 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
- Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, c.10 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. l'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i..
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 17 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. il subappaltatore non può a sua volta subappaltare ad altri operatori economici parte dei lavori (cd. subappalto "a cascata").
 - Il divieto di ricorso al subappalto "a cascata" è giustificato dalle specifiche caratteristiche dell'affidamento in oggetto. In particolare i lavori da eseguirsi, per loro natura, comprendono sia interventi programmati, che interventi di emergenza che non possono essere condizionati da tempistiche connesse all'ottenimento delle autorizzazioni e dei controlli in materia di subappalti; inoltre un eventuale ricorso al subappalto "a cascata" non consentirebbe una corretta gestione delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, trattandosi di interventi gestiti principalmente con cantieri mobili che presentano evidenti profili di complessità e pericolosità.
- Ai sensi dell'art. 119, c.11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. si comunica che la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo i tempi e le modalità indicate nell'art. 49 del Capitolato Speciale d'Appalto. È pertanto fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori previsto dal presente appalto, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
 - Diversamente, nel caso in cui la stazione appaltante non provveda al pagamento diretto nei confronti dei subappaltatori, è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.
- Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

10. SUBAFFIDAMENTI

Per ciascun <u>subaffidamento</u>, non considerato <u>subappalto</u> ai sensi dell'art.119, c.2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'appaltatore, sarà tenuto, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla stazione appaltante, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata, utilizzando il modello appositamente predisposto dalla stessa corredato dalla seguente documentazione:

- contratto di sub-affidamento o atto equivalente;
- dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010.

11. DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

Ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012., come modificato dall'art. 4-bis del D.L. n.23/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40/2020, sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri;
- i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
- i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;

i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Pertanto, le attività sopra elencate, in sede di esecuzione dell'appalto, dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle "White list" tenute dalle competenti Prefetture.

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia nonché quanto indicato nella Circolare 23 marzo 2016 del Ministero dell'Interno.

12. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

12.1 - Garanzia provvisoria

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 53, comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., per la presente procedura <u>non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria</u> di cui all'art. 106 del citato D.L.gs. n.36/2023 e s.m.i..

12.2 - Garanzia definitiva

Ai sensi degli artt. 53, comma 4 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La garanzia a scelta dell'operatore può essere prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui

all'articolo 106, comma 3, del Codice, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 193/2022, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, in conformità all'articolo 106, comma 4 del Codice.

Ai sensi dell'art. 117 comma 3 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. la garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto a seguito dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori (come previsto dal Capitolato). La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui compensi da corrispondere all'esecutore.

Ai sensi dell'art. 117 comma 5 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. la stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 117 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell'articolo 117 comma 8, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente a seguito dell'attestazione di regolare esecuzione dei lavori e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori (come previsto dal Capitolato). Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Ai sensi dell'articolo 117 comma 13 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Riduzione dell'importo della garanzia definitiva

Ai sensi dell'art.53 comma 4-bis del Codice, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art.106 comma 8, e gli aumenti previsti dall'art.117 comma 2.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 (Euro settantasette/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, (GURI 11 aprile 2025, n. 85) pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai

documenti di gara.

L'Autorità, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, comma 5-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha aderito al sistema pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid).

L'operatore economico potrà procedere al versamento del contributo in favore dell'Autorità accedendo al nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG).

Il servizio, nello specifico, permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" mediante il nuovo <u>Portale dei pagamenti dell'A.N.AC</u>., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'OE.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del <u>Portale dei pagamenti dell'A.N.AC</u>., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

A tal fine l'operatore economico per poter eseguire il pagamento dovrà:

- essere registrato come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti;
- richiedere il profilo di "contribuente" associato al soggetto rappresentato "operatore economico" dalla pagina di creazione profili;
- accedere al servizio.

Per un **periodo transitorio** l'operatore economico potrà comunque accedere alle vecchie funzionalità del Servizio Riscossione Contributi, qualora riscontrasse delle problematiche nell'utilizzo del nuovo servizio. Le istruzioni del Servizio Riscossione Contributi sono disponibili nel <u>"manuale utente operatore economico"</u> pubblicato sul sito dell'ANAC.

L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del pagamento effettuato.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante <u>esclude</u> il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla presente gara nonché l'offerta economica devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso SINTEL\

entro e non oltre le ore 16.00 del 13 OTTOBRE 2025

pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura. Non saranno ritenute valide e accettate offerte cartacee o offerte ricevute senza l'utilizzo della piattaforma **SINTEL**.

L'operatore economico registrato a **SINTEL** accede *all'interfaccia "Dettaglio"* della presente procedura e quindi all'apposito *percorso guidato "Invia offerta"*, che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- una "busta telematica" contenente l'OFFERTA ECONOMICA.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla Stazione Appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato "Invia offerta".

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "<u>Invia offerta</u>" in SINTEL per verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la <u>funzionalità "Salva"</u> consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di controllare attentamente in particolare lo *step 5 "Riepilogo"* del percorso *"Invia offerta"*, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compresa l'offerta economica, <u>devono essere sottoscritte digitalmente</u> dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per **180** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta per <u>ulteriori 90 giorni</u>.

N.B.)

Come precisato nel documento Manuale di supporto all'utilizzo di Sintel per operatori economici – PARTECIPAZIONE ALLE GARE (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni per:

a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante o con

- il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica; la mancata presentazione dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità di dette dichiarazioni, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile, sempreché sia certa l'identità del concorrente.

Affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, la stazione appaltante indica il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove devono essere trasmesse le dichiarazioni richieste.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 101, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a 5 (cinque) giorni e superiore a 10 (dieci) giorni. In ogni caso i chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta economica.

Al di fuori delle ipotesi di cui al citato art. 101, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. è comunque sempre facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario e anche in via informale, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 101, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., fino al giorno fissato per la sua apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della documentazione di gara, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la sua presentazione.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

16.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico dovrà inserire la seguente documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti del presente paragrafo.

La busta telematica contiene il DGUE, le dichiarazioni dei partecipanti alla gara nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

16.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Per partecipare alla presente procedura di gara, gli operatori economici sono tenuti a presentare il "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO" (DGUE), di cui *all'Allegato 1*, in conformità al Comunicato prot. 6212 del 30 giugno 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale sono state fornite indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, nonché in conformità al Comunicato del 31 luglio 2021 con il quale l'Agid ha provveduto all'aggiornamento della "Tassonomia di riferimento dei criteri" che correda le Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano "eDGUE-IT" nonché i relativi allegati.

L'allegato 1 messo a disposizione dalla stazione appaltante corrisponde al DGUE Request in formato xml, generato mediante il servizio di SINTEL

INDICAZIONI IN MERITO ALLA COMPILAZIONE DEL DGUE

A seguito delle novità introdotte dalla digitalizzazione del ciclo di vita dell'appalto, l'operatore economico, al fine di predisporre il DGUE, dovrà seguire la procedura sottoriportata.

Nello specifico l'operatore economico, una volta effettuato l'accesso con le proprie credenziali a SINTEL, dal Tab PROCEDURE, cliccando sul tasto "Compila DGUE" verrà indirizzato nella prima pagina del processo di Creazione dell'eDGUE Response.

Di seguito verrà visualizzato il tasto "Compila DGUE Response", e sotto il tasto "Leggi Request/Response", cliccando su "Leggi Request/Response" l'operatore economico avrà la possibilità di caricare per una visualizzazione a video il file Request.

Cliccando sul tasto "Compila DGUE Response" sarà chiesto all'operatore economico di caricare la eDGUE Request prodotta dalla SA in formato xml.

Per le modalità di compilazione si rinvia al Manuale "E-DGUE -CREAZIONE RESPONSE" di SINTEL.

Concluso l'iter di predisposizione del DGUE, l'operatore economico dovrà caricare, in formato .pdf firmato digitalmente, il file DGUE Response in <u>SINTEL</u> in fase di sottomissione dell'offerta nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del citato art. 94 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al periodo precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di invio della presente Lettera di Invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti

la data di invio della presente Lettera di Invito

- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio della presente Lettera di Invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dall'impresa ausiliata e dalla/e impresa/e ausiliarie.

16.2 DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

16.2.1 Dichiarazioni

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, compilando preferibilmente i seguenti modelli:

- Allegato 2/a) Dichiarazioni Operatore Singolo (Imprenditori individuali società) in cui si dichiara:
 - di voler partecipare alla gara in oggetto
 - il possesso della qualificazione SOA richiesta per l'esecuzione dei lavori
 - i lavori che si intendono affidare in subappalto
- Allegato 2/b) "Dichiarazioni RTI, Consorzi ordinari, Geie" in cui si dichiara:
 - di voler partecipare alla gara in oggetto
 - la composizione del RTI, Consorzio ordinario/Geie, le qualificazioni SOA possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti
 - i lavori che si intendono affidare in subappalto

(solo in caso di RTI, Consorzio ordinario, Geie non ancora costituito)

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
- l'impegno, in caso di aggiudicazione a conferire il mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate
- Allegato 2/c) "Dichiarazioni imprese aderenti al contratto di rete" in cui si dichiara:
 - la composizione e la tipologia della rete
 - per quali imprese la rete concorre
 - le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete
 - i lavori che si intendono affidare in subappalto

NB) per le ulteriori dichiarazioni che differiscono in base alla tipologia della rete si veda il successivo paragrafo 16.2.3)

- Allegato 2/d) "Dichiarazioni Consorzi di cooperative, Consorzi tra Imprese artigiane, Consorzi Stabili" in cui si dichiara:
 - di voler partecipare alla gara in oggetto
 - le imprese consorziate esecutrici
 - il possesso della qualificazione SOA richiesta per l'esecuzione dei lavori
 - i lavori che si intendono affidare in subappalto

Modalità di Sottoscrizione:

Le dichiarazioni di cui ai modelli sopra indicati vanno sottoscritte come di seguito indicato: Allegato 2/a:

- dal concorrente che partecipa in forma singola (imprenditore o società)

Allegato 2/b:

- In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie, di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), h) del D.Lgs.n. 36/2023 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, le dichiarazioni contenute nel presente Modulo dovranno essere espresse e sottoscritte digitalmente dall'impresa mandataria/capogruppo "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte da tutte le imprese che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi o il Geie.

Allegato 2/c:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5: dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5: dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria: dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Allegato 2/d:

- nel caso di consorzio di cooperative, consorzio tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.: dal consorzio medesimo.

Le dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura.

Nel caso di partecipazione con una o più imprese cooptate di cui all'art.30 c.4 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente anche dalla/e impresa/e cooptata/e. nell'apposita sezione prevista nei moduli.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Inoltre, ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni integrative compilando preferibilmente il

modello di cui all' Allegato n. 4) "Dichiarazioni integrative" con le quali:

- 1. DICHIARA i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94 comma 3 e 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., secondo una delle seguenti modalità:
 - compilando l'apposita Sezione dedicata in calce all'Allegato n. 4) "Dichiarazioni integrative"
 - allegando apposito Elenco aggiuntivo, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante e recante tutte le indicazioni richieste
 - indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.
- 2. DICHIARA di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta)

Oppure

DICHIARA di partecipare alla medesima gara contemporaneamente in più di una forma; in tal caso deve allegare idonea documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

3.	DICHIARA	che	il	Contratto	Collettivo	Nazionale	applicato	ai	propri	dipendenti	risulta
	essere					Codice	alfanumeri	co .			, ossia
	quello indicat	o dall	la si	tazione appa	altante						

Oppure

DICHIARA d	li applicare	e ai propri dipen	ıdenti	il seguente	e div	erso Contrat	tto Collettivo	Nazion	ıale
			Со	dice alfan	ume	rico		, е	SI
	1	aggiudicatario,		1 1					
dalla stazione a			C	odice alian	ume	rico		indica	ato

Oppure

DICHIARA che il Contratto Collettivo Nazionale applicato	o ai propri dipendenti risulta essere
	, e che il medesimo,
essendo equivalente al Contratto Collettivo Nazionale	
Codice alfanumerico indicato dalla staz	ione appaltante, assicura le medesime
tutele economiche e normative ai lavoratori, esprimendo la	disponibilità ad ogni verifica in tal
senso, secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 3.2 del	la presente lettera di invito;

- 4. DICHIARA remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori oggetto dell'appalto;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 5. ACCETTA, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- 6. DICHIARA di conoscere e di accettare le clausole sociali indicate al paragrafo 3.4 e le disposizioni particolari per l'esecuzione dei lavori indicate al paragrafo 4.2 della presente Lettera di invito;
- ACCETTA il "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova" adottato dalla Provincia di Mantova con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, c.17 della L. n.190/2012, allegato alla documentazione di gara (Allegato n. 9) (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
- 8. DICHIARA di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento della Provincia di Mantova" adottato dalla stazione appaltante con Decreto Presidenziale n. 103 del 29/08/2024 allegato alla documentazione di gara (*Allegato n. 10*) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

9.	INDICA	i	seguenti	dati:	domicilio	fiscale	;	codice	fiscale	,	partita	IVA
			; i	ndica	l'indirizzo	PEC			;			

- 10.AUTORIZZA caso di aggiudicazione, la stazione appaltante a rendere disponibile tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 36 c.1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- 11.ATTESTA di essere informato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti riconosciuti dal citato Regolamento Europeo e dall'art. 7 del decreto legislativo n.196/2003, come meglio precisato nella "Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679" (Allegato 11) della presente Lettera di Invito;
- 12.DICHIARA di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale oppure

DICHIARA di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano nei propri confronti in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o comunque in una relazione di fatto significativa (collegamento) ma di avere formulato l'offerta autonomamente.

er gli operatori economici tenuti al possesso della "patente a crediti" di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 1/2008 *
3. DICHIARA di essere in possesso della "patente a crediti" di cui all'art. 27 del D.Lgs. n.81/2008 di seguito indicata: Codice Patente
Data rilascio
Punteggio patente
Oppure

DICHIARA di non essere in possesso, al momento della partecipazione alla presente gara, della "patente a crediti" di cui all'art. 27 del D.Lgs. n.81/2008, ma SI IMPEGNA, in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad acquisirla prima della consegna dei lavori, pena la risoluzione del contratto ove già sottoscritto o la revoca della aggiudicazione in caso di consegna dei lavori in via d'urgenza.

* NB Sono tenuti al possesso della patente a crediti, e conseguentemente alla compilazione della presente Sezione, gli operatori economici in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA per classifica I^ e II^. La patente non è richiesta per gli operatori economici in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA per una classifica pari o superiore alla III^

Per gli operatori economici che hanno presentato la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza)							
14. INDICA, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi dei seguenti atti:							
- data di presentazione della domanda di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 14/2019							
- autorizzazione (n/Prot) a partecipare alla procedura rilasciata dal Tribunale di;							
ALLEGA la documentazione riportata al paragrafo 5) "Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa" della Lettera di Invito							
Per gli operatori economici per i quali sia stato già adottato il decreto di apertura ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 14/2019 (<i>Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza</i>)							
15. INDICA, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi dei seguenti atti:							
- decreto di apertura emesso dal Tribunale di in data;							
- autorizzazione (n/Prot) a partecipare alla procedura rilasciata dal Giudice Delegato in data, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;							
ALLEGA la documentazione riportata al paragrafo 5) "Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa" della Lettera di Invito							
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. n. 14/2019							
16. DICHIARA di partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale.							

NB) Si invitano i concorrenti a rendere le suddette dichiarazioni integrative, compilando l'apposito Modulo *Allegato n. 4) "Dichiarazioni integrative"* al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell'autocertificazione.

Modalità di Sottoscrizione:

Le dichiarazioni integrative vanno compilate e sottoscritte da ciascun concorrente

- In caso di consorzio di cooperative, di consorzio tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.: dal consorzio medesimo
- In caso di RTI, Consorzio ordinario, GEIE le dichiarazioni Integrative devono essere rese anche da ciascuna mandante
- Per le aggregazioni di rete si rimanda a quanto previsto al precedente paragrafo 16.2.1)

16.2.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- copia scansionata della ricevuta di pagamento del **CONTRIBUTO** a favore dell'ANAC.
- Copia scansionata dell'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità

La produzione di copia della SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.

- DICHIARAZIONE "TITOLARE EFFETTIVO" (Allegato 5)
- **DICHIARAZIONE** requisiti art.28 allegato II.12 D.Lgs.36/2023 e s.m.i. OG10 OS10 OS12-A OS24 *(Allegato 6)*
- DICHIARAZIONE RISPETTO CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM STRADE) (Allegato 7)
- **DICHIARAZIONI** in merito alle pari opportunità di genere e generazionali e Legge 68_1999 (Allegato 8)
- per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE, redatto, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

(Solo in caso di avvalimento)

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento, di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dovranno essere prodotti tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel precedente paragrafo 8) della presente Lettera di Invito.

16.2.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

Oltre alle Dichiarazioni da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' *Allegato 2/b*) "Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie", deve essere prodotta:

• Copia scansionata del <u>mandato collettivo irrevocabile</u> con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

Oltre alle Dichiarazioni da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' *Allegato 2/b)* "Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie", deve essere prodotta:

• Copia scansionata dell'atto <u>costitutivo</u> e dello <u>statuto</u> del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

Oltre alle dichiarazioni da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' *Allegato 2/c*) "Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete" – Sezione A:

• copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

Oltre alle dichiarazioni da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' *Allegato 2/c*) "Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete" – Sezione A:

copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

Oltre alle dichiarazioni da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' *Allegato n. 2/c)* "Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete" – Sezione B:

- in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario nonché l'indicazione delle qualificazioni possedute e della quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, contenente:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese:

- o sotto forma di allegati
- o, preferibilmente, tramite la compilazione dei modelli di cui all' Allegato 2.a) "Dichiarazioni Operatore Singolo", all'Allegato 2.b) "Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie", all' Allegato 2.c) "Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete), all' Allegato 2.d) "Dichiarazioni Consorzi di cooperative, Consorzi tra Imprese artigiane, Consorzi Stabili"

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 16.2.1).

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA

Al terzo step del percorso guidato "*Invia offerta*" l'operatore economico dovrà indicare la propria offerta economica corredata ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dalla indicazione degli oneri aziendali della sicurezza e del costo della manodopera.

Pertanto, l'operatore economico, <u>a pena di esclusione</u>, dovrà:

- a) Indicare a Sistema, nell'apposito campo "Offerta Economica" presente sulla piattaforma Sintel, la propria offerta economica, consistente nell'indicazione in cifre del RIBASSO PERCENTUALE UNICO, offerto sull'importo a base di gara.
 - Il ribasso offerto si intende al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge
 - Sono inammissibili le offerte economiche che siano superiori all'importo posto a base di gara ai sensi di quanto previsto dall'art. 70, c.4, lett, f) del Codice.
 - Nella formulazione dell'offerta economica il concorrente dovrà tenere conto di tutti gli oneri previsti dal CSA.
- b) indicare, a Sistema, nell'apposito campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico" i propri <u>COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA</u> afferenti all'esercizio dell'attività che verrà svolta con riferimento ai lavori posti a base di gara
- c) indicare, nell'apposito campo "di cui costi del personale" i propri COSTI DELLA MANODOPERA con riferimento ai lavori posti a base di gara.

VALORE COMPLESSIVO DEI COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO

Dopo aver inserito la propria offerta economica come sopra indicato, è necessario inserire nel campo "Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso offerto" il valore individuato dalla stazione appaltante, pari ad € 17.071,63

NB) Gli oneri della sicurezza in oggetto sono quelli quantificati dalla Stazione Appaltante e <u>non coincidono</u> con gli "Oneri Aziendali della sicurezza" afferenti ai costi aziendali della sicurezza a carico dell'operatore economico, da indicare da parte dei concorrenti (attraverso la compilazione dell'apposito campo indicato alla precedente lett. b) in sede di presentazione dell'offerta economica.

18. RIEPILOGO DELL'OFFERTA (STEP 4) E INVIO OFFERTA (STEP 5)

Al quarto step del percorso guidato <u>"Invia offerta"</u>, la piattaforma Sintel genera automaticamente il **"Documento d'offerta"** in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. Tale Documento dovrà essere scaricato dall'operatore economico sul proprio terminale e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o da altra persona dotata dei poteri di firma.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, **effettuare** l'upload in Sintel del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) secondo le modalità illustrate nella seguente Tabella.

Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso "*Invia offerta*" in Sintel, nonché nel documento allegato "Manuale di supporto all'utilizzo di Sintel per operatori economici – Partecipazione alle gare".

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste				
• Forma singola	• Allegare il documento con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma)				
 R.T.I. costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 65, c.2, lett. f) D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) 	• Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio.				
 R.T.I. costituito Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 65, c.2, lett. f) D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) 	Allegare un unico documento, con la firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) della mandataria del raggruppamento o del consorzio.				
• Consorzio (art. 65, c.2, lett. b), c) e d) D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)	• Allegare un unico documento, con la firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo.				
Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete	• Allegare il documento con firma digitale del/i legale/i rappresentante/i (o persona/e munita/e si comprovati poteri di firma) secondo le indicazioni contenute al paragrafo 16.2.3)				

Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico ha la possibilità di visualizzare il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato e procedere quindi all'invio dell'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo <u>step 5</u> del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare la documentazione prodotta nonché il valore dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa ed economica).

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

• L'appalto è aggiudicato in base al <u>criterio del prezzo più basso</u>, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 c. 4 del citato D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, **con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse** ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 c. 1 del citato D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

L'esclusione automatica si eserciterà solo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia almeno pari a cinque, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. Ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, per il calcolo della soglia di anomalia verrà seguito il "Metodo A" indicato nell'allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

- Ai sensi di quanto previsto dal "Metodo A" di cui all'Allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.:
 - <u>se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15</u>, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata come segue:
 - a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
 - b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
 - c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
 - d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;
 - e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
 - <u>se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15,</u> la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
 - a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese

in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai quelli di sensi lettera a), esclusi accantonati cui alla c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Tutti gli sconti pari o superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le
offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto
maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa
stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è
deciso con un sorteggio.

Con riferimento all'applicazione del suddetto metodo si precisa che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., la procedura di esclusione automatica è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti pari o superiore a *cinque*;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
- Sono ammesse soltanto offerte in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara.
- Non sono ammesse offerte in variante.
- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tenuto conto che la presente procedura risulta interamente telematica, per cui la segretezza e la immodificabilità della documentazione presentata è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, non sono previste sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura.

La procedura di aggiudicazione, pertanto, si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione Sintel.

I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura a mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura".

La prima seduta avrà luogo il giorno **16 OTTOBRE 2025, alle ore 9:30** presso la sede della Provincia di Mantova – Ufficio Gare, in Mantova, Via Principe Amedeo n. 32.

Il Seggio di gara presieduto dal Dirigente del Servizio Unico Appalti e Contratti - Centrale di Committenza o in alternativa dal RUP, assistito da due testimoni, procederà nella prima seduta:

- ad accertare la regolare composizione del Seggio; a tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti del Seggio e le imprese partecipanti, compilando e facendo compilare gli appositi moduli di autocertificazione che verranno allegati al Verbale delle operazioni.

Successivamente il Seggio di gara procederà:

- a verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale sulla documentazione di gara (questa attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d'offerta);
- a verificare la conformità della Documentazione amministrativa, presentata in modalità telematica, a quanto richiesto nella presente Lettera di Invito;
- ad attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15.

Nella stessa seduta di gara, o in quella immediatamente successiva alla procedura di soccorso istruttorio, il Presidente del Seggio di gara, procederà a completare la procedura telematica provvedendo:

- all'apertura del file "OFFERTA ECONOMICA" inserito nel campo "offerta economica";
- a verificare la corretta indicazione, a Sistema, dei costi aziendali della sicurezza e del costo della manodopera;
- alla lettura del ribasso offerto da ciascun concorrente.

Una volta terminata la lettura, si procederà, mediante procedura condotta direttamente dalla piattaforma Sintel, ad effettuare il calcolo delle medie come indicato in precedenza.

Nel caso in cui, a seguito delle procedure sopra evidenziate, risultassero due o più migliori offerte uguali, il Presidente del Seggio di gara procederà all'estrazione a sorte della migliore offerta. L'estrazione verrà effettuata, oltre che alla presenza dei due testimoni componenti il Seggio di gara, anche alla presenza del Segretario generale dell'Ente, o del Vicesegretario in caso di sua assenza, che attesteranno la regolarità della procedura seguita.

La Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

In qualsiasi fase delle operazioni di gara, il Presidente del Seggio di gara dispone l'**esclusione** dalla gara, procedendo, ai sensi dell'art. 90 c. 1 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 lett. a), b), c), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nel caso in cui non trovi applicazione l'esclusione automatica, il RUP, ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,, si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa; in tal caso si sospenderà la seduta di gara.

Il RUP richiederà le spiegazioni sul prezzo offerto, procedendo ai sensi dell'art.110 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Qualora le offerte sospette di anomalia siano più di una è facoltà del RUP disporre che si proceda contemporaneamente alla verifica di congruità di più o di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine perentorio di *15 (quindici) giorni* dalla data di ricevimento della richiesta.

Sia la richiesta da parte del RUP che le spiegazioni da parte del/i concorrente/i verranno effettuate attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" di Sintel, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito dagli operatori economici concorrenti all'atto della registrazione a Sintel. Soltanto in caso di oggettiva difficoltà del sistema Sintel a supportare l'invio da parte del/i concorrente/i delle spiegazioni e di tutta la documentazione a supporto, l'inoltro potrà essere effettuato in tutto o in parte tramite PEC.

Ai sensi dell'art. 110 c.3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e in ragione delle caratteristiche del presente appalto, verranno in particolar modo considerate le spiegazioni relative: all'economia del metodo di realizzazione dei lavori, alle soluzioni tecniche prescelte, alle condizioni favorevoli di cui l'offerente dispone per l'esecuzione dei lavori.

Le spiegazioni richieste agli operatori economici dovranno riguardare in particolar modo le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto in sede di gara.

Le spiegazioni potranno essere costituite da un'offerta scritta o da un contratto scritto di una Ditta fornitrice o da una descrizione dettagliata degli elementi che consentono all'impresa di formulare quell'offerta. Ogni offerta di fornitori, per essere accettata, dovrà riportare nell'oggetto il riferimento al presente appalto.

A giustificazione dei prezzi potranno essere accettati anche i riferimenti a listini di rivenditori. Prezzi inferiori a quelli riportati nei listini dei rivenditori potranno essere giustificati con una dichiarazione del rivenditore che riporti lo sconto offerto all'impresa partecipante alla gara.

L'impresa offerente può decidere di allegare la documentazione di supporto che ritiene necessaria.

Per quanto riguarda la giustificazione dei costi del personale che verranno evidenziati nell'analisi dei prezzi, dovrà essere indicato il contratto nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari oppure per il personale impiegato con contratti diversi dovrà essere indicata la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Tutta la documentazione prodotta nel corso della procedura di verifica dell'anomalia dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente o da altra persona dotata di poteri di firma.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, di cui alle lett. *e)* ed *f)*, comma 2 dell'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, le Spiegazioni dovranno essere espresse e sottoscritte solo dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, dovranno essere espresse e sottoscritte da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio, comprese le eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., si rimanda a quanto indicato al precedente *paragrafo 5*) della presente Lettera di Invito.

Poiché le modalità con cui verranno richieste le spiegazioni delle offerte risultate anormalmente basse sono indicate nella presente Lettera di Invito si provvederà <u>all'esclusione</u> dalla gara dei concorrenti la cui documentazione non perverrà al RUP entro il termine di 15 (*quindici*) gg. sopra indicato. Il suddetto termine decorre dalla data di invio della richiesta da parte del RUP.

Una volta ricevute le spiegazioni e tutta la correlata documentazione entro il termine assegnato, il RUP provvederà ad esaminarle.

Qualora tali spiegazioni non vengano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, il RUP potrà richiedere. per iscritto e/o anche mediante audizione orale, ulteriori precisazioni e/o integrazioni ritenute pertinenti in ordine agli elementi costitutivi dell'offerta, assegnando alle Imprese un termine perentorio per rispondere.

Di tutte le operazioni compiute dal RUP verranno redatti, a cura del RUP stesso, appositi Verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4 lett. d) e 110, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 22.

Si precisa che, a norma dell'art. 110 c. 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'offerta anormalmente bassa verrà esclusa solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi offerti in quanto:

- non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119 del citato decreto;
- sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, del citato decreto rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13 del citato decreto.

All'esito delle operazioni di cui sopra il Presidente del Seggio di gara, preso atto della verifica di congruità delle offerte anomale, ne comunicherà le risultanze ai concorrenti attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" di Sintel, e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e demandando al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

22 - VERIFICA DEI REQUISITI E DEL COSTO DELLA MANODOPERA - AGGIUDICAZIONE - SVINCOLO DELL'OFFERTA – STIPULA DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente del Seggio di gara, procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., procederà, innanzitutto, relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella propria offerta economica, a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, c. 5, lett. d) del suddetto Decreto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica qualora il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara, sia pari o superiore al costo della manodopera stimato, ai sensi dell'art. 41 c. 13 del D.Lgs. n. 36/2023 nell'Elaborato "DE-DOC_004 Incidenza della manodopera_rev. 2" del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, e non vi siano elementi tali, nell'offerta presentata dal concorrente, da giustificare comunque la verifica del costo della manodopera.

Indicazioni in merito alla dimostrazione del costo della manodopera

Nell'ipotesi in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente, in sede di partecipazione alla gara, sia inferiore al costo della manodopera stimato dal progettista, il concorrente medesimo è invitato a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta stessa, il dettaglio analitico delle voci considerate ai fini della determinazione del costo della manodopera indicato nell'offerta economica.

A tale riguardo il concorrente dovrà fornire tutte le spiegazioni ritenute utili ai fini della verifica delle componenti considerate per la determinazione del costo in parola e, in particolare, dovrà evidenziarsi se nella determinazione dello stesso si sia tenuto conto del solo costo del personale o, diversamente, sia stata considerata, come previsto dai prezzari, una quota corrispondente alle spese generali e una quota corrispondente all'utile, indicando, in tale ipotesi, l'incidenza percentuale delle stesse.

Inoltre, per giustificare, specificatamente il costo del personale, il concorrente dovrà indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari del personale che si intende impiegare nell'appalto ed i relativi tempi di utilizzo, nonché, per l'eventuale personale impiegato con contratti diversi, la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare il rispetto del disposto normativo, il concorrente potrà produrre idonea documentazione di supporto (contratti, polizze, documenti contabili, ecc.)

NB)

Si precisa che nelle ipotesi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la verifica del costo della manodopera verrà condotta nell'ambito della procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta.

La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che l'Amministrazione Provinciale di Mantova si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 c. 10 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

Parimenti la stazione appaltante, in ossequio al principio del risultato di cui all'art.1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto all'eventuale unica offerta presentata qualora la stessa risulti conveniente e idonea.

Ai sensi dell'art. 17 c. 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il Seggio di gara preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti ai fini della prova dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e del rispetto dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

In caso di esito negativo delle verifiche nei confronti del concorrente cui è stata proposta l'aggiudicazione, il Seggio procederà, ove necessario, a ricalcolare la soglia di anomalia e a rideterminare la graduatoria, riformulando la proposta di aggiudicazione.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 17 c. 8 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, al fine di garantire le condizioni di sicurezza delle strade di competenza provinciale.

Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo di centottanta giorni

dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante, con atto motivato, può chiedere agli offerenti il differimento del termine ai sensi dell'art. 17, c. 4 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.,

In caso di sopravvenuta causa di revoca dell'aggiudicazione o di risoluzione del contratto, la stazione appaltante procederà a darne segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata alle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

La stipula del contratto deve aver luogo entro **30 giorni** dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,, e in ogni caso solo a far data dal momento in cui la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall'operatore economico aggiudicatario. Fino alla scadenza dei suddetti termini l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile.

Nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali.

Ai sensi dell'art. 18 c. 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 18 c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.,.

Ai sensi dell'art.18 comma 1 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., e della circolare della Provincia di Mantova GE/2024/0018974 del 21/03/2024, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, e cioè con lo scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13 agosto 2010, n. 136.

Sono parte integrante del contratto e devono essere ad esso materialmente allegati: il Capitolato Speciale d'Appalto e il Computo Metrico Estimativo.

Sono altresì parte integrante del contratto e verranno richiamati nello stesso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) l'offerta economica presentata in sede di gara;
- b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- c) i piani di sicurezza;
- d) il cronoprogramma;
- e) la garanzia definitiva;
- f) la polizza assicurativa;
- g) il Patto di Integrità

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali (ove dovute), gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro (ove previste) - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 18 c. 10 del D.Lgs. n. 36/2023, al momento della stipula del contratto, l'appaltatore assolve *una tantum* all'imposta di bollo in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice, secondo le

modalità di calcolo e versamento di cui alla tabella A contenuta nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Resta a carico dell'Amministrazione appaltante la spesa relativa all'I.V.A.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,.

Nei casi di cui all'art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

A norma dell'art. 17 c. 3 e di quanto previsto dall'Allegato I.3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. la presente procedura negoziata da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso si concluderà nel termine di tre mesi decorrenti dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta. Ove la stazione appaltante debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, potrà prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, potrà prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Brescia – Via Carlo Zima n. 3 - 25121 Brescia, entro il termine di 30 gg. decorrenti:

- per quanto attiene la Lettera di Invito, dalla relativa ricezione;
- per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. dalla relativa ricezione;
- in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Mantova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale: Accordo bonario

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 210 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per i lavori pubblici previsti nel presente appalto, si applica il procedimento dell'accordo bonario disciplinato dal citato articolo.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

25. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Si comunica quanto segue:

- il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente gara d'appalto e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali:
- i dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella "Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679" Allegato 11)

Titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Mantova, Via Principe Amedeo n. 30-32.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è lo stesso gestore di Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Coordinatore del trattamento dei dati e referente del trattamento è il Dirigente dell'Area 5 Lavori Pubblici, domiciliato per la carica in via Principe Amedeo 30/32, e-mail lavori.pubblici@provincia.mantova.it.

Incaricati del trattamento, per le rispettive competenze, sono la Dott.ssa Sabina Tosi, Responsabile E.Q. del "Servizio Unico Appalti e Contratti - Centrale di Committenza", (Tel. 0376/204372–204763 – Fax 0376/204707 e-mail: appalti@provincia.mantova.it) e il RUP Geom. Debora Fengoni del "Servizio Progettazione stradale, ponti e strutture complesse" della Provincia di Mantova (Tel. 0376/204290 – e-mail: debora.fengoni@provincia.mantova.it), unitamente al personale dello stesso Servizio, autorizzato alle attività amministrative connesse.

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 il Titolare del trattamento ha nominato responsabile della protezione dei dati (RPD) per la Provincia di Mantova la Società Progetto Qualità e Ambiente s.r.l., nella persona di Armando Iovino, contattabile all'indirizzo mail: dpo@pqa.it

Il sottoscritto Ing. Antonio Covino Dirigente dell'Area 5 Lavori Pubblici della Provincia di Mantova, attesto che il contenuto della Lettera di Invito sopra riportata pubblicata sul sito istituzionale della Provincia di Mantova è conforme al testo originale conservato nel fascicolo istruttorio presso l'Area di competenza.

Il Dirigente dell'Area 5

(Ing. Antonio Covino)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.